

Lo statuto

1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Sala: presente... Non solo scuola."

2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Sala Bolognese, P.zza Marconi n. 1. L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi , nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. " Sala: presente... Non solo scuola " è un Associazione che opera in funzione dell'aggregazione tra famiglie, in particolare quelle con minori. L'Associazione si è costituita il 05/10/2011 (l'atto costitutivo e il presente Statuto, che saranno depositati all'Ufficio del Registro atti privati di Bologna, saranno presentati, se dovuti, a quanti, pubblici e privati, ne faranno richiesta. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifiche al presente statuto

3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata

4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di intervenire sui complessi problemi che una società in rapida e continua evoluzione pone all'attenzione di quanti, con l'infanzia e l'adolescenza, vivono e lavorano. L'iniziativa dell'Associazione si fonda sul riconoscimento dell'infanzia e dell'adolescenza quali soggetti portatori di diritti. In particolare si riconosce ai ragazzi il diritto di usufruire di diversi e qualificati momenti

educativi (in famiglia, a scuola, nel tempo libero, attraverso iniziative costruite col concorso di Enti Locali e dell'Associazione); il diritto al gioco e ad un ambiente sano e pulito; il diritto al pieno riconoscimento della propria identità storica e culturale. Coerentemente con quanto affermato l'Associazione sollecita iniziative politiche ed interventi legislativi finalizzati al rispetto e alla tutela dei diritti dei ragazzi: in famiglia, a scuola, nei diversi ambiti associativi, nelle città nel suo complesso; sulla base di quanto previsto dalle normative di settore e secondo modalità di volta in volta definite concorre ad organizzare la presenza ed il ruolo autonomo dei genitori e delle famiglie all'interno della scuola e, più in generale, delle istituzioni formative. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione, strutturata anche per i settori di lavoro (tematici e/o sulla base di aggregazione territoriale o di Comune), in termini di volontariato culturale, educativo e di solidarietà, organizza attività ed iniziative in due direzioni:

a) quello della predisposizione e dell'organizzazione di iniziative rivolte ai ragazzi ; a tal fine propone ed organizza: iniziative di carattere ludico e ricreativo per ragazzi e genitori anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o altri soggetti associativi e/o privati;

servizi di assistenza e vigilanza, di natura educativa per la scuola del territorio, autonomamente e/o in collaborazione con Enti Pubblici (anche a seguito di convenzioni) e privati secondo un'impostazione tesa a sollecitare e a favorire forme di mutualità, reciprocità ed auto-organizzazione da parte delle famiglie, nella convinzione che ciò possa contribuire a definire i tratti di una società più giusta; responsabile e solidale.

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi l'Associazione può: somministrare alimenti e bevande tramite strutture e servizi forniti dalla scuola;

istituire periodici incontri, mostre, proiezioni, organizzare manifestazioni, spettacoli e viaggi specificatamente rivolti prevalentemente ai genitori degli alunni frequentanti l'istituto Comprensivo;

promuovere raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di eventi organizzati sul territorio;

provvedere alla vendita, e/o scambio tramite l'Associazione, rivolta esclusivamente ai genitori degli alunni frequentanti l'istituto comprensivo, di beni e servizi che la stessa dovesse produrre o acquistare nell'ambito della propria attività istituzionale, il tutto tramite corrispondenza tra famiglie anche tramite mezzi dell'Associazione.

b) quello dell'approfondimento di una moderna ed aggiornata cultura per l'infanzia individuando, come soggetti a cui rivolgersi in via privilegiata, i genitori e le famiglie e, più in generale, tutti coloro che gravitano attorno al mondo della scuola e dei settori socio educativi:

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle connesse e accessorie e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per il proprio autofinanziamento osservando le normative vigenti in relazione agli aspetti.

I Soci

5 – Requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi italiani o stranieri residenti in Italia, senza distinzione di età e religione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali. Aderiscono inoltre all'Associazione tutti coloro che

fruiscono delle attività e delle proposte educative autonomamente attivate all'Associazione. Ogni Socio ha i medesimi diritti e doveri all'interno dell'Associazione; tutti possono partecipare all'attività e alle cariche sociali senza alcuna differenza o preclusione. Tutti i Soci hanno diritto di voto, di intervento in assemblea e in generale hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e ad usufruire delle strutture sociali.

6 – Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. All'atto della domanda di ammissione verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto, a partire da tale momento, la qualifica di Socio. L'adesione prevede il versamento della quota sociale definita di anno in anno e dà il diritto di usufruire, secondo le modalità definite, delle diverse proposte attivate dall'associazione, fatte salve le convenzioni che l'Associazione stipula in collaborazione con enti pubblici o privati. L'adesione deve essere rinnovata di anno in anno. In caso di rinnovo dell'adesione non è necessario presentare la richiesta. Il tesseramento dell'Associazione si apre con il primo gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Per le quote versate non può essere richiesto il rimborso. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

7 – Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e

volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi rappresentanti, secondo le competenze statutarie

8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3(tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, ovvero per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'adesione.

9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice-Presidente;

il Segretario;

il Cassiere.

10 – Partecipazione all'Assemblea

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno

diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci.

11 – Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante invio di lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata a tutti i Soci a cura della presidenza almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre validamente costituita , anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, qualora risulti totalitaria, ovvero con la partecipazione di tutti i Soci.

12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i seguenti quorum: in prima convocazione: quorum costitutivo: 50% degli associati con diritto di voto;

quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto di voto intervenuti;

in seconda convocazione: quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto;

quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto di voto

intervenuti;

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i seguenti quorum: quorum costitutivo: 75% degli associati con diritto di voto;

quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto di voto intervenuti;

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal Socio più anziano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

13 – Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti. Ogni aderente all'Associazione ha

diritto ad un voto, qualunque sia la quota di adesione.

14 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'origine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

15 – Compiti del Consiglio Direttivo

il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea secondo le norme previste dallo statuto;
- c) deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio; prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ed enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.
- h) redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

16 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri nominati dall'Assemblea dei Soci e deve essere interamente composto da Soci.

Il Presidente dell'Assemblea è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i Soci con anzianità superiore a sei mesi.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non saranno presenti a tre riunioni consecutive, salvo giustificazione dal Consiglio Direttivo.

17 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno entro il 31 marzo e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno 5 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

All'interno del Consiglio Direttivo è invitato permanentemente il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto.

18 – Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

19 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un triennio o comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissione o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede a sostituire il Presidente.

20 – Compiti del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i Soci, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

21 – Compiti del Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i Soci.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo dagli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Allo stesso è demandata la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

22 – Compiti del Cassiere

Il Cassiere dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci per un triennio tra i Soci e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Cassiere amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

Finanze e Patrimonio

23 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

24 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) da azioni promozionali, pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra iniziativa consentita dalla legge. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

25 – Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

26 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

27 – Diritti dei soci patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in ciascun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. L'attività dell'Associato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

All'Associato possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Norme Finali e Generali

28 – Esercizi Sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, iniziando il 1 gennaio e terminando il 31 dicembre dello stesso anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto un rendiconto economico e finanziario. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

29 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea

designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio della liquidazione sarà devoluto ad associazioni e/o enti aventi finalità Analoghe e/o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

30 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, alle leggi speciali sull'associazionismo ed il volontariato.

